



Associazione di Carità
Croce Verde Pietrasanta

ABSTRACT MODELLO 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

L'Associazione di carità "Croce Verde di Pietrasanta -ODV" (di seguito, abbreviato, l'Associazione o l'Ente), ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01.

L'Ente ha, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza ed ha adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Il D.lgs. n. 231/01 ("Decreto 231") ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. "responsabilità amministrativa da reato degli enti".

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: la società, l'ente o l'associazione viene dichiarata responsabile perché non si è saputa concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

➤ In base all'art. 5 del D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (c.d. "**Soggetti Apicali**", come ad esempio, gli amministratori, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. "**Soggetti sottoposti**", come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. "reati-presupposto" previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

➤ Le sanzioni che possono colpire la Fondazione, laddove sia accertata la responsabilità ex D.lgs. 231/01, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione "principale di base", di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per "quote": l'importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37. In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati

contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs. 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) *L'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*
- 2) *In caso di reiterazione degli illeciti* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

MECCANISMO DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l'art. 6** del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) L'organo dirigente (Consiglio direttivo) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), **l'art 7** del Decreto dispone che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- Il Modello di Organizzazione e Gestione “fotografia” l’intera organizzazione dell’Ente, dall’area amministrativa fino all’area operativa; in ciascun settore dell’Associazione vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto ed elaborati i documenti e le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti gli apicali, da tutto il personale, dipendente e volontario, dai lavoratori di pubblica utilità e del servizio civile, dai collaboratori e dai consulenti dell’Ente (Parti Speciali; Protocolli di controllo).

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

L’elenco dei reati presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Attualmente i reati-presupposto previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persona giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridico, sono i seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [art. 24 D.lgs. n. 231/01];
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24 -bis D.lgs. n. 231/01];
- Delitti di criminalità organizzata [art. 24 -ter D.lgs. 231/01];
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio [art. 25 D.lgs. 231/01];
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [art. 25 -bis D.lgs. 231/01];
- Delitti contro l’industria e il commercio [art. 25 -bis.1 D.lgs. 231/01];
- Reati societari [art. 25 -ter D.lgs. 231/01];
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico - [art. 25 -quater D.lgs. 231/01];
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25 -quater.1 D.lgs. 231/01];
- Delitti contro la personalità individuale [art. 25 -quinquies D.lgs. 231/01];
- Abusi di mercato [art. 25 -sexies D.lgs 231/01];
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [art. 25 -septies D.lgs. 231/01];
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [art. 25 -octies D.lgs. 231/01];
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 25 -octies.1 D.lgs. 231/01];
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore [art. 25 -novies D.lgs. 231/01];
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria [art.25 -decies];
- Reati ambientali [art. 25 -undecies D.lgs. 231/01];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25 -duodecies];
- Razzismo e xenofobia [art. 25-terdecies D.lgs. 231/01].
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [art. 25 -quaterdecies D.lgs. 231/01];
- Reati Tributari [art. 25 –quinquiesdecies D.lgs 231/01];
- Contrabbando [art. 25 –sexiesdecies D.lgs 231/01];
- Delitti contro il patrimonio culturale [art. 25 septiesdecies D.lgs 231/01]
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [art. 25 – duodevicies D.lgs 231/01];

IL CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE DI CARITA’ CROCE VERDE DI PIETRASANTA - ODV

Unitamente al Codice Etico “Essere Anpas”, l’Ente ha adottato un Codice Etico 231 quale “*Carta dei diritti e doveri fondamentali*” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi dell’Associazione, il management, il personale, dipendente e volontario, i lavoratori di pubblica utilità e del servizio civile, i collaboratori esterni, i partner, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con l’Ente.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità dell’Associazione nei confronti degli *stakeholder*,

- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo dell'Ente a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

L'Ente non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione dell'Associazione ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e di tutto il personale.

L'osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per l'Ente.

IL CODICE ETICO È CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'Associazione di carità "Croce Verde di Pietrasanta-ODV" ha adottato un Codice Sanzionatorio, ai sensi dell'art 6, comma 2, lett e) e comma 2 *bis*, lett. d) e dell'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione è, infatti, l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli/procedure interne richiamate dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per la valenza esimente del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel Sistema Disciplinare, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale dell'autore del reato e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. L'esistenza di un sistema disciplinare per il personale ovvero per le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connesso al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica.

Pertanto, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicato dall'Ente.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare i soggetti apicali dell'Associazione, il personale, dipendente e volontario, i lavoratori di pubblica utilità e del servizio civile e i partners commerciali dell'Ente (in base alla sottoscrizione di specifiche "clausole 231" nei relativi contratti di collaborazione/consulenza/fornitura.) nonché i membri dell'OdV.

PARTI SPECIALI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO: IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVENTIVI

Obiettivo delle Parti Speciali del MOG e dei Protocolli di controllo adottati dall'Ente è garantire che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, mantengano condotte conformi alla politica adottata dall'Associazione, tali da prevenire la commissione dei reati presupposto richiamati nel D.lgs. n. 231/01.

L'Ente ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività, in modo tale da ridurlo ad un livello "accettabile".

In ogni caso l'Ente ha strutturato il proprio sistema di controlli preventivi affinché che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

In particolare, sono state redatte specifiche parti speciali (e relativi protocolli di controllo) in relazione a:

- Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art 25 *septies* D.lgs. 231/01)

- Reati ambientali (art 25 *undecies* D.lgs. 231/01)
- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01 - Piano di Prevenzione della corruzione e Trasparenza)
- Reati societari (art 25 *ter* D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art 25 *octies* D.lgs. 231/01)
- Reati tributari (art 25 *quinqüesdecies* D.lgs. 231/01)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 Ter D.lgs 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies* 1. D.lgs 231/01)

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organo amministrativo dell'Associazione, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, **l'Organismo di Vigilanza (OdV)** possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione. Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato dall'Associazione. L'Ente mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto. Deve anche essere garantito un regolare scambio di informazioni tra OdV, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti.

Segnalazioni da parte di esponenti dell'Ente o da parte di terzi

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure, dei Protocolli o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dall'Ente;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure adottate dall'Ente;
- **L'art 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/01** prevede che *"... i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lett. a e b, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione del, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*
- L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati", comprensivi di un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.
- Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché eventuali segnalazioni rilevanti in materia di *whistleblowing* (L. 179/2017).

➤ IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI CARITA' "CROCE VERDE DI PIETRASANTA-ODV" È CONSULTABILE INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE.